

Convenzione

ex art. 56 del Codice del Terzo settore

Il giorno _____, con la presente scrittura privata,

l'ente Consorzio Socio Assistenziale 31 (di seguito solo Consorzio), con sede in Via Cavalli 6, codice fiscale e partita IVA _____, qui rappresentato dal Direttore, Dott. _____ nato a _____ il _____, domiciliato ai fini della presente presso la sede consortile, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente (come da decreto del Presidente di nomina numero _____ del _____),

e

l'Associazione senza scopo di lucro denominata _____ (di seguito solo Associazione) con sede in Via/Piazza _____, codice fiscale _____, nella persona del legale rappresentate Signor _____, nato a _____ il _____, CF _____, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo settore”;
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);
- quest'ultima norma dispone che “i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- il TUEL all'articolo 2 al comma 2 dispone: “Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, ...omissis... e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali”, e che lo statuto consortile prevede l'applicazione di parte del TUEL, al C.I.S.A. 31;
- il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di

collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);

- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

Premesso, inoltre, che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
 - l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
 - il possesso di requisiti di moralità professionale;
 - il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

Premesso, infine, che:

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno _____ al giorno _____ è stato pubblicato, sul sito istituzionale www.cisa31.it, in “amministrazione trasparente”, uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;
- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata _____ per lo svolgimento del servizio descritto all'articolo 4 della presente;
- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali quali la promozione di iniziative/attività di solidarietà sociale;

- l'Associazione è iscritta nel registro della Regione _____ dal _____;
- lo schema della presente è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il _____ con deliberazione n. _____.

Tanto richiamato e premesso, Consorzio ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

Consorzio ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 – Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Consorzio si avvale dell'attività dell'Associazione e, quindi, affida alla stessa la gestione, in favore di terzi, dell'attività di trasporto per diversamente abili e per soggetti svantaggiati, dettagliatamente descritti al successivo art. 4 (di seguito denominata/i, per brevità, "servizio").

Articolo 3 – Finalità

Il Consorzio si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività.

Articolo 4 – Servizio

Il servizio affidato all'Associazione comprende attività di trasporto continuativo a favore soggetti diversamente abili e attività di trasporto non continuativo a favore di soggetti svantaggiati in genere.

I trasporti continuativi (A) sono i seguenti:

- A.1. LINEA 1 (C.S.T. CARMAGNOLA). Trasporto andata e ritorno per n. 1 soggetto diversamente abile, dalla sua abitazione in Carmagnola al Centro Socio Terapeutico (C.S.T) di Carmagnola, in Via Fratelli Quaranta n. 1. Il trasporto deve essere effettuato dal lunedì al venerdì, dal 1° gennaio al 31 dicembre con interruzione, di norma, nel periodo che va dal 1° al 15 di agosto e nei giorni festivi. L'arrivo al C.S.T è previsto per le ore 9:00 e la partenza, invece, alle ore 16:00.
- A. 2. LINEA 2 (C.S.T. TORINO). Trasporto andata e ritorno di n. 1 soggetto disabile dalla residenza in Carignano al Centro Puzzle di Torino in Via Rubino, 8/a. Il trasporto deve essere effettuato n. 2 giorni a settimana, di norma il martedì e il giovedì, dal 1° gennaio al 31 dicembre con interruzione nel periodo che va dal 1° al 15 di agosto e nei giorni festivi. L'arrivo al C.S.T è previsto per le ore 9:00-9:30 e la partenza, invece, per le ore 16:30.
- A.3 LINEA 3 (CARMAGNOLA – BORGHI CITTADINI). Trasporto andata e ritorno per n. 2 soggetti disabili. Dei due soggetti:

- A.3.1. Il primo va trasportato dalla residenza al centro di Carmagnola alla scuola elementare in Carmagnola, Via Giovanni Pascoli, 12. Il trasporto deve essere effettuato dal lunedì al venerdì e osservare il calendario scolastico, che dura di norma 200 giorni all'anno. L'arrivo alla scuola è previsto per le ore 8:00 e la partenza, invece, per le ore 12:00;
- A.3.2. Il secondo va trasportato dalla residenza al centro di Carmagnola al convento delle Suore di S. Anna in Carmagnola, Via Carignano, 107. Il trasporto deve essere effettuato n. 1 giorno alla settimana, di norma il venerdì, per n. 52 giorni all'anno. L'arrivo al convento è previsto per le ore 14:30 e la partenza dallo stesso per le ore 16:30.

I trasporti non continuativi (B), invece, riguardano, spostamenti per prenotazioni ed accompagnamenti vari (es. visite ed analisi mediche, disbrigo pratiche, ecc....) a favore di persone residenti nel territorio consortile, in carico al Servizio Sociale del C.I.S.A. 31: tali trasporti devono essere effettuati dal lunedì al venerdì, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indicativamente dalle ore 7:00 alle ore 19:00.

Tutti i trasporti devono essere effettuati con mezzi idonei e nella disponibilità dell'Associazione e attrezzati, quando ricorre il caso, per il trasporto dei soggetti diversamente abili in carrozzina.

Articolo 5 – Modalità di svolgimento del Servizio

I trasporti continuativi di cui all'art. 4, contraddistinti con la lettera A, dovranno essere attivati dall'Associazione entro tre giorni dalla richiesta del C.I.S.A. 31: entro lo stesso termine il C.I.S.A. 31 provvederà a consegnare all'Associazione l'elenco nominativo dei soggetti destinatari del trasporto e gli indirizzi di residenza.

Per i trasporti non continuativi di cui all'articolo 4, contraddistinti con la lettera B, invece, il C.I.S.A. 31 provvederà ad inoltrare mensilmente all'Associazione le richieste, al fine di consentirne l'organizzazione in tempo utile, fatte salve le nuove richieste pervenute successivamente alla trasmissione della programmazione mensile.

Eventuali urgenze saranno evase dall'Associazione entro 24 ore dalla richiesta,

Il C.I.S.A. 31 darà comunicazione ai soggetti interessati della modalità di effettuazione dei trasporti mediante volontari dell'Associazione.

Alla stipula della convenzione l'Associazione dovrà fornire al C.I.S.A. 31 il nominativo del Responsabile operativo e l'elenco dei volontari impiegati nel servizio: è fatto obbligo all'Associazione di comunicare tempestivamente al C.I.S.A. 31 eventuali variazioni rispetto ai nominativi comunicati. I volontari impiegati nel servizio dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Associazione e agire nel rispetto delle esigenze delle persone seguite, mantenendo la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite nei loro confronti e del loro nucleo familiare.

Alla stipula della convenzione, inoltre, l'Associazione dovrà fornire al C.I.S.A. 31, l'elenco dei mezzi di trasporto utilizzati nel servizio.

Articolo 6 – Durata

Il Consorzio si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, per un periodo di quattro anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione.

Consorzio ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

Articolo 7 – Rimborsi

Il C.I.S.A. 31, per il servizio di trasporto, riconosce all'Associazione:

- a) € 0,55 per ogni km percorso e documentato;
- b) il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del servizio per eventuali parcheggi a pagamento e per i pedaggi autostradali;
- c) il rimborso del costo dell'assicurazione per i volontari impiegati nel servizio;
- d) un contributo una tantum di € 6.000,00 (euro seimila), qualora richiesto dall'Associazione, ma vincolato all'acquisto di un veicolo per il trasporto di soggetti diversamente abili da impiegare nel servizio; purché l'acquisto sia effettuato entro n. 2 anni dalla sottoscrizione della convenzione. Il contributo sarà erogato in due tranches:
 - la prima, di €. 3.000,00, all'ordine d'acquisto del mezzo che va prodotto in copia al C.I.S.A. 31;
 - la seconda, di € 3.000,00, previa produzione al C.I.S.A. 31 in copia del certificato di proprietà del mezzo da cui si evinca che questo è intestato all'Associazione.

I rimborsi saranno versati dal Consorzio all'Associazione ogni quadrimestre, nei mesi di gennaio, maggio, settembre (di norma entro il giorno 15), previa presentazione di idonea documentazione rilevante gli utenti, le date di effettuazione dei trasporti, i percorsi effettuati e le destinazioni.

È fatto divieto all'Associazione e ai volontari di chiedere contribuzioni e/o rimborsi di qualsiasi genere e natura agli utenti del servizio.

Articolo 8 – Controlli

Il Consorzio, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'articolo 4, reso dall'Associazione.

Annualmente l'Associazione trasmette al Consorzio una relazione consuntiva delle attività realizzate. Le parti concordano di incontrarsi periodicamente (almeno una volta l'anno) per valutare congiuntamente i risultati delle attività realizzate

Articolo 9 – Responsabilità e Assicurazioni

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da _____ – Agenzia di _____, numero _____ in data _____, scadenza _____.

Gli oneri della suddetta polizza per i volontari impiegati nel servizio sono a carico del Consorzio (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio entro il mese di gennaio di ogni anno.

Articolo 10 – Recesso

Le parti convengono che il Consorzio possa recedere unilateralmente dalla convenzione in ogni momento, anche se è iniziata l'esecuzione del servizio ed anche in caso diverso dall'inadempimento dell'associazione. In tal caso, ai sensi dell'art. 1671 c.c., all'Associazione è dovuto il rimborso per i trasporti effettuati sino al momento del recesso.

Le parti convengono, altresì, che l'associazione possa recedere dalla convenzione nel caso in cui il numero degli associati scenda al di sotto del 50% di quello esistente al momento della stipula del presente atto. In tal caso l'associazione dovrà comunicare formalmente al Consorzio, tramite PEC o raccomandata, il recesso almeno quattro mesi prima, garantendo in ogni caso la continuità dei servizi fino alla scadenza del periodo di preavviso.

Articolo 11 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Consorzio ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Consorzio può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche del C.I.S.A. 31 e comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Consorzio.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Consorzio.

Ricorrendo la risoluzione o il recesso da parte dell'Associazione, qualora l'Associazione avesse percepito il contributo una tantum di cui all'art. 7, dovrà restituirlo e/o per essa i soggetti obbligati, nella misura e secondo le modalità che seguono:

- 100% del contributo se l'evento si verifica entro un anno dalla sottoscrizione della convenzione, secondo un piano di pagamenti della durata massima di n. 48 mensilità da concordare con il C.I.S.A. 31;
- 80% del contributo se l'evento si verifica nel secondo anno dalla sottoscrizione della convenzione, secondo un piano di pagamenti della durata massima di n. 36 mensilità da concordare con il C.I.S.A. 31;
- 60% del contributo se l'evento si verifica dal terzo anno dalla sottoscrizione della convenzione, secondo un piano di pagamenti della durata massima di n. 24 mensilità da concordare con il C.I.S.A. 31.

Articolo 12 – Controversie

I rapporti tra Consorzio ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il Segretario consortile già dipendente del Ministero dell'Interno.

Articolo 13 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Consorzio ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 14 - Spese contrattuali

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione.

Consorzio ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Consorzio ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Articolo 15 – Disposizioni finali

La Convenzione può essere modificata con il consenso unanime dei soggetti che l'hanno stipulata; eventuali modifiche di carattere non sostanziale, potranno essere comunque concordate, anche mediante scambio di corrispondenza, tra i dirigenti/responsabili dei soggetti sottoscrittori.

Carmagnola,

Per il
Consorzio Socio Assistenziale 31
(C.I.S.A. 31)

Per
l'Associazione